

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro: Medico competente

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: in primo grado: assoluzione. La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto l'imputato dagli illeciti di cui all'art.17 lett.b D.Lvo 626/1994, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre ha ritenuto responsabile della residua contravvenzione e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Non ha tenuto aggiornata la cartella clinica e di rischio di un dipendente e non aver sottoposto due lavoratori alle periodiche visite mediche.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro: Salute & Sicurezza

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

La cartella è "sanitaria" e "di rischio"; anche l'ambito di attività del medico competente, così come desunto dal capo 4° del D.Lgs. n.626/1994, chiarisce che il controllo di tale sanitario, sulla salute dei lavoratori e sulla loro idoneità alle singole mansioni, ha come primario referente la loro esposizione ad agenti patogeni. Pertanto il tenore letterale della norma e la sua ratio porta a concludere che la cartella assolva la sua piena funzione a tutela della salute del lavoratore se riporta, soprattutto in vista della sua possibile mobilità, i rischi specifici ambientali al quale lo stesso è sottoposto. Essa non può essere incompleta in quanto l'interessato deve entrare in possesso di una documentazione sanitaria esaustiva che attesti i rischi lavorativi ai quali è stato esposto al fine di controllarne le possibili negative ricadute anche sul lungo termine.

Note:

Esito: Rigetto con condanna al pagamento delle spese processuali

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2003

Numero: 2117

Sezione: III

cod. 20

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.